

TI_GERICHTE 80.2022.104 vom 29. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.104

FR: TI_GERICHTE 80.2022.104 du 29 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.104 del 29 marzo 2022

Regeste

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contestazione dell'assoggettamento, decisione pregiudiziale adottata proprio nello stesso anno

Erwägungen

E. 1.1

La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD. Giusta l'art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati; b) non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario; d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall'articolo 253a; è punito con la multa. Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo. Di tenore sostanzialmente uguale l'art. 174 LIFD.

E. 1.2

Secondo l'art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. Di analogo tenore l'art. 124 LIFD.

E. 1.3

Affinché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni: · l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza; · e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, *Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 2/3-1995, p. 766; *Idem*, *Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette*, in *RDAT II-1996* p. 483;

Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472). Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

E. 1.4

L'art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all'art. 257 sono pronunciate dall'autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

E. 2

Nel caso in esame, oggetto del gravame è la multa di CHF 100.-, inflitta il 16.02.2022 alla RI 1 dall'UTPG per non aver presentato, nei termini impartiti, nonostante diffida del 11.01.2022, la documentazione richiesta concernente l'anno fiscale 2019. L'insorgente non pretende di avere adempiuto gli obblighi di collaborazione posti a suo carico dall'autorità di tassazione ticinese, ma contesta di essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, dichiarando che per l'anno fiscale 2019 la società è assoggettata all'imposta sul reddito esclusivamente nel Canton Nidvaldo.

E. 3

LIFD).

E. 3.1

L'art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l'art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con la contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

E. 3.2

Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l'autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD). Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l'assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull'assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

E. 3.3

La società ricorrente è iscritta nel registro dei contribuenti, dopo che l'UTPG ha deciso di assoggettarla alle imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal periodo fiscale 2017, notificandole la decisione pregiudiziale del 4 novembre 2019. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull'assoggettamento fiscale, la quale non è null'altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, quest'ultimo non può più essere messo in discussione nell'ambito della successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata; Paschoud/De Vries Reilingh, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art.

E. 3.4

Con decisione del 4 novembre 2019, l'UTPG ha assoggettato illimitatamente alle imposte sull'utile e sul capitale la RI 1 a partire dal periodo fiscale 2017, ritenendo che l'amministrazione effettiva della società fosse esercitata nel Canton Ticino. A sostegno della propria decisione, l'autorità fiscale evidenziava che il signor _____, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, unico dipendente e beneficiario economico della società, era domiciliato a Bellinzona. L'UTPG rilevava poi che il canone di locazione pagato dalla società nel Canton Nidvaldo appariva "decisamente fuori mercato" e che presso lo stesso indirizzo avevano la propria sede "oltre 60 società". Inoltre, l'UTPG sottolineava che la corrispondenza non veniva ritirata dal signor _____, ma da un'altra persona e che l'unico cliente era la _____ "già datore di lavoro del signor _____ fino al 30.04.2017, prima che egli costituisse la RI 1". Pertanto, alla luce di tutti questi elementi, l'autorità fiscale aveva ritenuto che nel Cantone Nidvaldo vi fosse unicamente un mero recapito bucalettere e che "la scelta della sede nel cantone di Nidvaldo, in cui ribadiamo non vi sono né interesse né legami economici (assenza di uffici, di personale e di clientela), risieda piuttosto nell'interesse di un significativo risparmio fiscale".

E. 3.5

Il 1° dicembre 2019 la ricorrente aveva presentato reclamo contro la decisione di assoggettamento illimitato in Ticino. L'UTPG lo aveva respinto con decisione del 9 gennaio 2020, che aveva confermato l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino a partire dal periodo fiscale 2017. Non essendo stata impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario, la decisione del 09.01.2019 è passata in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.

E. 3.6

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al momento della decisione (DTF 123 I 289 consid. 1c; inoltre sentenza del TF 2P.240/1998 del 4 maggio 1999 consid. 1b). Conformemente alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall'UTPG alla società ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque

accertato il suo assoggettamento per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019. In tal senso, la Camera di diritto tributario si è già espressa, nella sentenza del 01.02.2022, con cui ha accolto il ricorso della contribuente contro una diffida notificata dall'UTPG nell'ambito della procedura di tassazione per il periodo fiscale 2020 (sentenza CDT n. 80.2021.247).

E. 3.7

L'argomentazione della ricorrente, secondo la quale la decisione del 04.11.2019 (confermata dopo reclamo il 09.01.2020) non avrebbe effetto in relazione all'assoggettamento in Ticino per l'anno 2019 non può pertanto essere condivisa. La summenzionata decisione è passata in giudicato ed è quindi vincolante sia per la contribuente che per l'autorità fiscale. In queste circostanze, anche le censure della ricorrente, con le quali rimprovera all'autorità di tassazione di non avere dimostrato l'esistenza dei presupposti per l'assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e di avere quindi violato le regole che concernono l'onere probatorio si rilevano infondate.

E. 3.8

Della tesi sostenuta con il ricorso non sembra del resto del tutto convinta neppure la stessa insorgente. In una lettera inviata il 30.01.2022 all'UTPG, dopo aver ricevuto la richiesta di documenti, si legge: La RI 1 ha tratto le conseguenze delle ormai annose controversie con l'amministrazione fiscale TI e ha trasferito la sua sede legale in modo che l'accusa di mancanza di strutture fisse nel cantone NW non possa più essere sollevata. A causa del procedimento in corso nel Canton Ti, queste misure potrebbero essere prese solo nel periodo fiscale 2020, ma devono comunque essere prese in considerazione già nel 2019. La ricorrente sembrerebbe quindi riconoscere che il trasferimento effettivo dell'amministrazione nel Canton Nidvaldo abbia avuto luogo al più presto "solo" nel periodo fiscale 2020. Questo coincide con quanto indicato in una lettera del 29.03.2021, menzionata nella sentenza di questa Camera del 01.02.2022, al consid. 2.6., dove si legge: Il 29 marzo 2021 la contribuente ha comunicato che, in seguito al trasferimento di domicilio del suo amministratore, intervenuto il 4 settembre 2020, non avrebbe più presentato la dichiarazione nel Canton Ticino, essendo venuto meno il suo assoggettamento. Non si comprende per quale motivo la contribuente sostenga ora che la situazione che a suo avviso concerne l'anno fiscale 2020, quando l'amministratore ha a sua volta trasferito il domicilio nel Canton Nidvaldo, debba essere considerata anche per quello precedente. Sia come sia la questione non deve essere esaminata oltre, essendo già stata risolta con una decisione passata in giudicato.

E. 4.1

Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che l'insorgente si è intenzionalmente sottratta agli obblighi di collaborazione, e meglio alla trasmissione della documentazione richiesta, nonostante una diffida formale da parte dell'autorità fiscale a procedere in tal senso. Alla luce della decisione del 04.11.2019 dell'UTPG, passata in giudicato, non poteva in buona fede ignorare il suo assoggettamento illimitato in Ticino per il periodo dal 2017 al 2019. Questo a maggior ragione in seguito alla sentenza del 01.02.2022 di questa Camera, che aveva constatato come la decisione di assoggettamento producesse effetti fino al 31.12.2019. I presupposti soggettivi e oggettivi per infliggere una multa disciplinare per violazione degli obblighi di collaborazione sono quindi adempiuti.

E. 4.2

Per quanto concerne la commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD prevedono che la multa sia di 1'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo. Alla Circolare n. 12/2013 è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare tenendo conto dell'imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale precedente. Nella fattispecie l'UTPG ha applicato la sanzione minima prevista dalla circolare. Ne consegue che anche l'importo della multa è incontestabile.

E. 5

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 400.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.